

**LEGGE REGIONALE N. 22/2019**

NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.  
ABROGAZIONE LR 34/1998 e MODIFICHE ALLE LR 2/2003, 29/2004 e 4/2008

**DELIBERA N. 1919 del 13/11/2023**

«L.R. N. 22/19 PROCEDURE APPLICATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANITARIA»

Adottata il 13/11/2023;

Pubblicata il 20.12.2023 sul BURERT n. 355;

**MODULISTICA pubblicata e resa disponibile sul sito** <https://salute.regione.emilia-romagna.it/autorizzazione-e-accreditamento-strutture-sanitarie> e sarà resa disponibile sul sito SUAPER.

Relazione a cura di Milvia Folegani

**La legge regionale n. 22/2019 e la delibera di giunta regionale n.1919 del 13/11/2023 disciplinano due procedure applicative:**

1. AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE (introdotta con il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502);
2. COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANITARIA (introdotta con la legge regionale 6 novembre 2019 n. 22)  
Le norme previgenti alla LR 22/2019 non prevedevano alcun obbligo autorizzativo o comunicativo per gli studi medici e delle altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione sanitaria fatta eccezione per alcuni Comuni che prevedevano forme di comunicazione sulla base dei loro regolamenti.

L'incontro odierno sarà diretto, in particolare, all'esame dell'Istituto della Comunicazione di svolgimento dell'attività sanitaria e prevede l'approfondimento dei seguenti argomenti:

- Quali sono le strutture sanitarie soggette all'Istituto della Comunicazione
- Chi sono i professionisti soggetti alla Comunicazione
- Quali sono le modalità di applicazione dei requisiti che le strutture devono possedere

# ISTITUTO DELLA COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' SANITARIA

## QUALI STRUTTURE SANITARIE SONO SOGGETTE ALL'ISTITUTO DELLA COMUNICAZIONE?

### ELEMENTI PROPEDEUTICI FONDAMENTALI – DIFFERENZE TRA STUDIO E AMBULATORIO

#### DEFINIZIONE DI STUDIO (DGR 1156/2008)

Lo **studio professionale** è la sede di espletamento dell'attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia.

Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente "*necessaria l'iscrizione in appositi albi*" (Art. 2229 Codice Civile).

Tale inscindibilità tra la sede e il professionista è confermata dall'articolo 2232 del Codice civile, il quale sancisce che "Il prestatore d'opera deve eseguire **personalmente** l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, **sotto la propria direzione e responsabilità**, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione."

**LO STUDIO, IN QUANTO STRETTAMENTE COLLEGATO AL PROFESSIONISTA, CESSA DI AVERE EFFICACIA AL CESSARE DELL'ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA STESSO.**

#### DEFINIZIONE DI AMBULATORIO (DGR 1156/2008)

Si qualifica come ambulatorio ogni struttura in cui sono svolte prestazioni di natura sanitaria **caratterizzate dalla complessità dell'insieme delle risorse** (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l'esercizio dell'attività.

L'ambulatorio è la sede dedicata all'esercizio di attività professionali sanitarie da parte di soggetti abilitati dalla legge, nell'ambito delle discipline specialistiche previste dall'ordinamento, soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi.

**L'ambulatorio si configura quale impresa** ai sensi degli artt. 2082 e segg. del Codice Civile ed è quindi caratterizzato da un'imputabilità giuridica propria, con la conseguenza di una netta separazione tra:

- una responsabilità di tipo imprenditoriale (che fa capo all'imprenditore titolare del provvedimento di autorizzazione);
- una responsabilità di tipo tecnico-organizzativo (che fa capo al direttore sanitario);
- una responsabilità di ordine professionale, che fa capo all'esecutore della prestazione.

**L'AVVICENDAMENTO DELLE FIGURE TECNICHE SOPRA ELENcate (PUNTI 1, 2 e 3) LASCIA INALTERATA NEL TEMPO L'IMPRESA (AMBULATORIO, POLIAMBULATORIO, LABORATORIO ANALISI, ECC.)**

# QUALI STRUTTURE SANITARIE SONO SOGGETTE ALL'ISTITUTO DELLA COMUNICAZIONE?

## ULTERIORI ELEMENTI PROPEDEUTICI

**DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, ART. 8-TER (AUTORIZZAZIONI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE)**

### **Comma 1.**

L'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie è subordinato **ad autorizzazione**.

Le tipologie di strutture soggette ad autorizzazione sono le seguenti:

- a. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- b. strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- c. strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

### **Comma 2.**

Il comma 2 (modificato con il decreto legislativo 229/99) ha apportato rilevanti innovazioni nella regolamentazione degli **studi professionali ed ha introdotto una categoria peculiare di studi per i quali è previsto l'obbligo di autorizzazione**. Si tratta:

- a) degli studi odontoiatrici;
- b) degli studi dei medici e di altre professioni sanitarie, ove **attrezzati** per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, ..., le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche ... e le strutture che erogano le cure domiciliari. Per la definizione di procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano (...) si rinvia alla DGR 1156/2008.

## CONCLUSIONI

**Sono previste due categorie di strutture sanitarie:**

1) Strutture sanitarie **soggette ad Autorizzazione sanitaria** (CAPO III, LR 22/2019), il cui elenco è presentato in Tabella 1 cui devono essere aggiunti:

- a) gli studi odontoiatrici;
- b) gli studi dei medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e le strutture che erogano le cure domiciliari. La parola chiave cui occorre porre attenzione è **«attrezzati»**.

**Attrezzati** è la parola di cui tenere conto in quanto costituisce caratteristica oggettiva e qualificabile dell'assoggettabilità o meno degli studi ad autorizzazione sanitaria.

**2. Strutture sanitarie soggette all'Istituto della Comunicazione.**

**c) gli studi medici e delle altre professioni sanitarie esclusi dall'autorizzazione sanitaria**

**SONO SOGGETTI ALL'ISTITUTO DELLA COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANITARIA GLI STUDI MEDICI E DELLE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA IN QUANTO CARATTERIZZATI DA MINORE COMPLESSITÀ CLINICA ED ORGANIZZATIVA.**

- ✓ La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria è stata prevista dalla legge regionale 22/2019 per garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso **la sorveglianza sull'intera offerta dei servizi sanitari**.
- ✓ Le norme previgenti alla legge regionale 22/2019 **non prevedevano** alcun obbligo autorizzativo o comunicativo per gli studi medici e delle altre professioni sanitarie **non soggetti ad autorizzazione dell'attività sanitaria** fatta eccezione per alcuni comuni che prevedevano forme di comunicazione sulla base dei loro regolamenti.

**PER ESCLUSIONE SONO SOGGETTE ALL'ISTITUTO DELLA COMUNICAZIONE LE TIPOLOGIE DI STRUTTURE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE, DECRETO 502/92 ART. 8-TER (Tabella 1)**

**A. STRUTTURA DI RICOVERO/DEGENZA:**

- A.1. STRUTTURA DI DEGENZA A CICLO CONTINUO
- A.2. STRUTTURA DI DEGENZA A CICLO DIURNO

**B. STRUTTURE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE:**

- B.1. POLIAMBULATORIO
- B.2. ATTIVITÀ SPECIALISTICHE AMBULATORIALE

**C. STRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA PRIMARIA:**

- C.1. OSPEDALE DI COMUNITÀ - OSCO
- C.2. CAU - CENTRI DI ASSISTENZA URGENZA
- C.3. CASA DELLA COMUNITÀ
- C.4. CONSULTORIO FAMILIARE

**D. STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE SANGUE**

**E. STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI**

**F. STRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI SANITÀ PUBBLICA**

**G. STRUTTURE CURE PALLIATIVE: G.1. HOSPICE**

**H. STRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE**

- H.1. CENTRO DI SALUTE MENTALE
- H.2. SERVIZIO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE SERDP (EX SERT)
- H.3. CENTRO DI NEUROPSICHIATRIA PER INFANZIA E ADOLESCENZA (CNPIA)
- H.4. DAY HOSPITAL PSICHIATRICO (TERRITORIALE)

**I. STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A CICLO CONTINUO E/O DIURNO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE**

- I.1. CENTRO DIURNO PSICHIATRICO
- I.2. RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA TERRITORIALE
- I.3. RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA CON AUTORIZZAZIONE OSPEDALIERA
- I.4. STRUTTURA RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO
- I.5. STRUTTURA TERAPEUTICA RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE PER MINORI (NPJA)

## Quali professionisti sono sottoposti all'Istituto della Comunicazione?

### Elenco delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute

Di seguito sono elencate le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione agli Albi dei rispettivi Ordini professionali.

PROFESSIONI SANITARIE	
Farmacista	D. Lgs. 08.08.1991, n. 258 (G.U. 16.08.1991, n. 191)
Medico chirurgo	D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 - (G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)
Odontoiatra	L. 24.07.1985, n. 409 - (G.U.13.08.195, n. 190, S.O.)
Veterinario	L. 08.11.1984, n. 750 (G.U. 10.11.1984, n. 310)
Biologo	L. 24.05.1967, n. 396, L. 11.01.2018, n.3, art. 9 - (G.U. 31.01.2018, n. 25), Decreto 23/03/2018, Ordinamento della professione di biologo (G.U. 06/06/2018, n. 129)
Fisico	L. 11.01.2018, n. 3, art. 8 - (G.U. 31.01.2018, n. 25), Decreto 23/03/2018, Ordinamento delle professioni di chimico e fisico (G.U. 05/06/2018, n. 128)
Chimico	R.D. 1.03.1928, n. 842, L. 11.01.2018, n. 3, art. 8 - (G.U. 31.01.2018, n. 25), Decreto 23/03/2018, Ordinamento delle professioni di chimico e fisico (G.U. 05/06/2018, n. 128)
Psicologo	L. 18.02.1989, n. 56 - (G.U. 24.02.1989, n.46), L. 11.01.2018, n.3, art. 9 - (G.U. 31.01.2018, n. 25), Decreto 23/03/2018, Ordinamento della professione di psicologo (G.U. 4/06/2018, n. 127)

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE	
Infermiere	D.M. 14.09.1994, n. 739 (G.U. 09.01.1995, n. 6) L. 18.12.1980, n. 905 (G.U. 31.12.1980, n. 356)
Infermiere Pediatrico	D.M. 17.01.1997, n. 70 (G.U. 27.03.1997, n. 72)

PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA	
Ostetrica /o	D.M. 14.09.1994, n. 740 (G.U. 09.01.1995, n. 6) L. 13.06.1985, n. 296 (G.U. 22.06.1985, n. 146)

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE	
<b>Area Tecnico - diagnostica</b>	
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico Audiometrista	D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico di Neurofisiopatologia	D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U. 20.05.1995, n. 116)
<b>Area Tecnico - assistenziale</b>	
Tecnico Ortopedico	D.M. 14.09.1994, n. 665 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Audioprotesista	D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionione Cardiovascolare	D.M. 27.07.1998, n. 316 (G.U. 01.09.1998, n. 203)
Igienista dentale	D.M. 15.03.1999, n. 137 (G.U. 18.05.1999, n. 114)
Dietista	D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE	
Podologo	D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista	D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista	D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	D.M. 29.03.2001, n.182 (G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale	D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 119)
Educatore Professionale	D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)

PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE	
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro	D.M. 17.01.1997, n. 58 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Assistente Sanitario	D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 27.03.1997, n. 72)

## Ordini professionali

**Lo Stato riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali**

Gli Ordini professionali di riferimento sono indicati di seguito. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali.

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (gli iscritti non sono soggetti all'istituto della Comunicazione ex LR 22/2019)
Federazione Nazionale Ordini Farmacisti Italiani (gli iscritti non sono soggetti all'istituto della Comunicazione ex LR 22/2019)
Federazione Nazionale Ordini professioni Infermieristiche FNOPI
Federazione Nazionale della professione ostetrica FNOPO
Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (gli iscritti non sono soggetti all'istituto della Comunicazione ex LR 22/2019)
Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti

**Compiti degli Ordini:** sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato, per tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

Verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti, tenuti dagli Ordini stessi.

Vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.



## Chi è soggetto all'Istituto della Comunicazione? RISPOSTA

La risposta al quesito posto, tenuto conto di quanto esposto, è la seguente:

**Sono soggetti all'Istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria:**

- 1. i professionisti esercenti le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute, per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione agli Albi dei rispettivi Ordini professionali;**
- 2. i professionisti che esercitano la loro attività in studi professionali che non siano soggetti ad autorizzazione.**

Il tema dei requisiti professionali da intendersi: diploma universitario, iscrizione agli Albi dei rispettivi Ordini professionali è posto con particolare evidenza nei moduli che debbono essere utilizzati ai fini dell'invio della Comunicazione (moduli 8 e 8-bis), anche allo scopo di contrastare **l'esercizio abusivo di una professione - Art. 348 Codice Penale, ove è previsto che** chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta **una speciale abilitazione dello Stato** è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

## Moduli 8 e 8-bis

I Moduli 8 e 8-bis di «Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria» prevedono che l'Istante/chi fa domanda:

DICHIARI:

- ✓ l'apertura di uno Studio Professionale esercente la seguente Professione Sanitaria [REDACTED] da ricavarsi dall'elenco delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione agli Albi dei rispettivi Ordini;
- ✓ il possesso del seguente titolo di studio [REDACTED]
- ✓ di essere Iscritto al seguente Albo professionale dell'Ordine di [REDACTED] inerente alla propria professione sanitaria della provincia di [REDACTED] al numero [REDACTED]
- ✓ che le attività svolte sono comprese tra quelle previste dal Regolamento concernente l'individuazione della figura della specifica professione sanitaria sopra indicata e del relativo profilo professionale, specificare quali attività: [REDACTED] da ricavarsi dai provvedimenti istitutivi le professioni sanitarie.

### **I Moduli 8 e 8-bis devono essere compilati con ogni cura.**

Le informazioni richieste sono in possesso del professionista e qualora fosse necessario sono desumibili dai provvedimenti istitutivi la professione sanitaria di interesse.

Occorre porre particolare attenzione ai decreti istitutivi le professioni sanitarie per potere, al momento della compilazione dei moduli 8 o 8-bis, valutare con precisione se il singolo requisito strutturale sia applicabile o meno.

I provvedimenti concernenti la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'esercente la professione sanitaria sono elencati in precedente diapositiva

## REQUISITI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAGLI STUDI E DEVONO ESSERE DICHIARATI NELLA COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA

### Legge Regionale 22/2019

#### **Art. 10 - Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria**

1. Ai fini di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull'intera offerta dei servizi sanitari, è previsto per tutte le strutture sanitarie, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 7, commi 1 e 2 (in quanto soggette ad autorizzazione all'esercizio), l'obbligo di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, da presentare al Comune competente per territorio.
2. La struttura può svolgere l'attività sanitaria dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.

#### **Art. 11 - Procedura per la presentazione di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria**

1. La comunicazione è presentata dal legale rappresentante al comune competente per territorio con modalità dematerializzate. La comunicazione prevede l'autocertificazione del possesso dei requisiti individuati con atto della Giunta regionale (i requisiti sono stati individuati con la delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023).

#### **Delibera di Giunta Regionale 1919/2023 – Paragrafo 1.4.2. e seguenti dell'Allegato alla delibera**

La delibera individua i requisiti (**strutturali**) che devono essere posseduti dagli studi medici e delle altre Professioni Sanitarie soggetti all'Istituto della Comunicazione e i requisiti il cui possesso è subordinato al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria.

Il possesso dei requisiti e la coerenza degli stessi con il profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria, sono soggetti a verifica, dopo l'avvio dell'attività, da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL competente per territorio

Sono individuate due categorie di requisiti:

1. requisiti **cogenti** che devono essere posseduti da tutti gli studi medici e delle altre professioni sanitarie (indipendentemente dal profilo professionale);
2. requisiti il cui possesso è **pertinente al profilo professionale** dell'esercente l'attività sanitaria.

### Requisiti cogenti per tutti gli studi medici e di altre professioni sanitarie

#### Studi nuovi

(Studi avviati dopo il 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023)

Locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie avente una superficie di **norma** di 12 mq

Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere **commisurato ai volumi di attività**. Il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative

Servizio igienico utenti e per il personale

#### Deroghe per gli studi esistenti.

(Studi già operanti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023)

La superficie del locale operativo nel quale viene erogata la prestazione può essere inferiore a 12 mq., comunque, non inferiore a 9 mq. (RUE)

Si veda nota al punto 3, diapositiva seguente ( **Il professionista deve porre attenzione alle modalità con le quali organizza il proprio studio quanto all'organizzazione dell'accettazione dei pazienti per corrispondere a quanto previsto nella tabella requisiti cogenti «Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività»**)

#### Deroghe per gli studi esistenti.

(Studi già operanti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023)

Il servizio igienico può essere comune utenti/personale

**REQUISITI DEGLI STUDI MEDICI E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE IL CUI POSSESSO È PERTINENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DELL'ESERCENTE L'ATTIVITÀ SANITARIA**

	<b>Requisiti</b>	<b>Note</b>
1	Il locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie deve essere dotato di pavimenti lavabili e di pareti lavabili per un'altezza non inferiore a 2 mt e di lavabo con comandi non manuali	<p>L'obbligatorietà del requisito è subordinata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>al profilo professionale del professionista e cioè alla professione sanitaria esercitata (cui si rinvia);</li> <li>alle prestazioni/attività dichiarate nella Comunicazione e concretamente rese. Le prestazioni attività che il professionista eroga potrebbero non essere tutte quelle previste dal profilo professionale;</li> <li><b>il requisito è escludibile nel caso in cui siano erogate esclusivamente prestazioni/attività che non comportano il contatto diretto con il paziente.</b></li> </ol>
2	Locale comunicante/area interna separata per spogliatoio paziente. L'area separata per spogliatoio paziente può essere ricompresa nella superficie prevista per lo studio	<p>L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese.</li> </ol> <p><b>Il requisito è escludibile qualora la prestazione/attività resa non necessiti di uno spogliatoio</b></p>
3	Locale/spazio per attività amministrative, accettazione, archivio, consegna referti (il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative)	<p>L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>al profilo professionale;</li> <li>alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente;</li> <li>all'organizzazione dello studio</li> </ol> <p><b>Il professionista deve porre attenzione alle modalità con le quali organizza il proprio studio quanto all'organizzazione dell'accettazione dei pazienti per corrispondere a quanto previsto nella tabella requisiti cogenti «Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività»</b></p>

**REQUISITI DEGLI STUDI MEDICI E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE IL CUI POSSESSO È PERTINENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DELL'ESERCENTE L'ATTIVITÀ SANITARIA**

	<b>Requisiti</b>	<b>Note</b>
4	Locale/spazio spogliatoio per il personale	<p>L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. al profilo professionale;</li> <li>2. alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese;</li> <li>3. Il locale/spazio spogliatoio per il personale è tuttavia obbligatorio qualora sia previsto da norme specifiche cui si rinvia</li> </ol> <p><u>In assenza di personale lo spogliatoio per il personale non è necessario</u></p>
5	Locale/spazio o armadio per deposito materiale pulito; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso.	<p>L'obbligatorietà dei requisiti indicati è subordinata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. al profilo professionale;</li> <li>2. alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese.</li> </ol>
6	Locale/spazio o armadio per deposito materiale sporco e materiale di pulizia; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso.	
7	Locale/spazio o armadio per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso.	
8	Locale/spazio dedicato per i processi di decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili, laddove non venga utilizzato solo materiale monouso o non ci si avvalga di servizi esterni di sterilizzazione.	<p>L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese, ma è <u>escludibile laddove sia utilizzato solo materiale monouso o ci si avvalga di servizi esterni di sterilizzazione.</u></p>

# Le scadenze - Istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

Le strutture sanitarie soggette all'Istituto della Comunicazione si dividono in 2 categorie.

## 1. Studi attivati successivamente al 20 dicembre 2023.

- ✓ La comunicazione di svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria **attivati successivamente al 20 dicembre 2023** - data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 sul BURERT, n. 355 – **deve essere presentata dal legale rappresentante (professionista) al Comune competente per territorio, ove è collocato lo studio, con modalità dematerializzate.**
- ✓ La comunicazione prevede l'**autocertificazione** del possesso dei requisiti individuati con atto della Giunta regionale e riportati nelle precedenti diapositive.
- ✓ La struttura può svolgere l'attività sanitaria dalla data di presentazione della comunicazione.

## 2. Studi attivati precedentemente al 20 dicembre 2023

- ✓ Le strutture **già operanti al 20 dicembre 2023**, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 nel BURERT, n. 355, **possono continuare a svolgere la propria attività;**
- ✓ **sono tenute a presentare la comunicazione** entro il termine di 90 giorni decorrenti dal 4 marzo 2024, data di approvazione e pubblicazione del Modulo 8-bis (nota regionale PG 04.03.2024.0228356.I), pertanto **entro il 3 giugno 2024**
- ✓ **debbono adeguarsi ai requisiti autorizzativi di cui all'Allegato 1 della DGR 1919/23**, entro 180 giorni decorrenti dal 4 marzo 2024, data di approvazione e pubblicazione del Modulo 8-bis (nota regionale PG 04.03.2024.0228356.I), pertanto **entro il 1 ottobre 2024;**

## RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI DI CARATTERE GENERALE

- a) **Lo studio odontoiatrico**, in quanto soggetto all'Istituto dell'autorizzazione ex D.lgs. 502/1992, è escluso dall'Istituto della Comunicazione.
- b) **Gli studi dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta** sono esclusi dall'obbligo di presentare la Comunicazione in virtù di quanto stabilito dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN). Lo studio del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta è oggetto di verifica, successivamente all'apertura.

c) **Quali sono le modalità organizzative di uno studio?**

- ✓ Studio professionale singolo. Lo studio professionale è la sede di espletamento dell'attività del professionista, il quale la esercita in regime di autonomia;
- ✓ Studio professionale associato. Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato. L'associazione, regolamentata in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti, è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla gestione, quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di supporto, l'acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc.
- ✓ Polistudi o Studio multidisciplinare. Nel polistudio più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri.

Nel polistudio è ammessa la possibilità di condivisione della sala d'attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell'accettazione;  
Nel polistudio, per non ricadere nel regime dell'autorizzazione, l'erogazione delle prestazioni di ciascun professionista non deve comportare:

1. il coordinamento delle attività sanitarie e professionali;
2. una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
3. l'utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.

In assenza delle caratteristiche sopra indicate (punti 1, 2 e 3), il **locale** dove il singolo professionista espleta la propria attività conserva la natura di studio, anche in presenza di uno o più studi comportanti la necessità di autorizzazione.

Qualora, invece, sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, ci si trova in presenza di un poliambulatorio, con conseguente necessità dei requisiti relativi, ivi compresa la presenza del direttore sanitario.



## RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI DI CARATTERE GENERALE

### **Nel caso di studio associato o di polistudio chi deve presentare la Comunicazione?**

- ✓ Nel caso in cui si tratti di studio associato, la Comunicazione deve evidenziare i dati richiesti **per ognuno dei professionisti associati ed essere sottoscritta da tutti.**
- ✓ Nel caso di polistudio, la Comunicazione **deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio**

### **Nel caso di attività svolta solo presso il cliente (es. aziende, scuole, abitazione del cliente). Occorre in ogni caso la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria anche se di fatto non si dispone di uno studio?**

La legge regionale 22/2019 prevede che l'oggetto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sia la struttura fisica ove essa è erogata. Nelle more di precisazioni in merito del Ministero della Salute o di diverse disposizioni regionali, si precisa che i professionisti che svolgono la loro attività presso "strutture non sanitarie" come ad esempio scuole, aziende ecc., non sono soggetti all'invio di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.

## RISPOSTE A QUESITI PROPOSTI

- 1. Quesito:** Esiste uno schema con le principali attività sanitarie coinvolte dalla normativa e per ciascuna di esse trovare l'adempimento al quale sottostare? (es. psicologi con sede a casa - comunicazione; medico di base - nessun adempimento; ecc ...)

**Risposta:** l'elenco delle professioni sanitarie soggette all'Istituto della Comunicazione sono riportate nel documento che ho presentato. Dal loro profilo professionale è possibile derivare i requisiti da ottemperare. Per quanto riguarda altre categorie di professionisti occorre riferirsi alla delibera di Giunta regionale 1919/2023.
- 2. Quesito:** I soggetti/professionisti che non esercitano in uno studio fisso ma in forma itinerante presso altre strutture/imprese (es. fisioterapisti), sono tenuti ugualmente alla Comunicazione?

**Risposta:** il campo di applicazione della Comunicazione è limitato alla struttura fisica studio del professionista, non rileva ai fini della Comunicazione l'esercizio dell'attività sanitaria in altri luoghi in cui non è erogata attività sanitaria (abitazione del paziente od altro). Se i professionisti in parola operano presso strutture sanitarie autorizzate all'esercizio di attività sanitaria (es. poliambulatorio) il legale rappresentante della struttura sanitaria autorizzata è soggetto agli obblighi conseguenti.
- 3. Quesito:** i soggetti che presenteranno Comunicazione entro il 3 giugno ma che non riusciranno/potranno adeguare il locale ai requisiti previsti, quali sanzioni potrebbero rischiare?

**Risposta:** il riferimento temporale per l'adeguamento dei locali degli studi avviati prima del 20 dicembre 2023, non è il 3 giugno, ma il 1° ottobre 2024 come stabilito dalla nota regionale PG 04.03.2024.0228356.
- 4. Quesito:** professionista che svolge l'attività di NATUROPATA con sede presso casa sua, rientra tra gli obbligati alla comunicazione?

**Risposta:** la risposta è negativa in quanto il naturopata non rientra tra le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute.

## RISPOSTE A QUESITI PROPOSTI

5. **Quesito:** Per avviare l'attività di una libera professionista (nutrizionista biologa) bisogna compilare il modello 8 relativo alla comunicazione di svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione. La professionista che avvia l'attività avrà un contatto fisico minimo, solo per l'applicazione su una mano ed un piede di cerotto usa e getta con elettrodo adesivo per il funzionamento del bioimpedenziometro (strumento per valutazione della massa corporea). Nella compilazione del modello 8 a pagina 3 (requisiti):
- al primo requisito, stante quanto sopra espresso (contatto minimo professionista/paziente), il requisito è escludibile ?
  - nel caso il primo requisito non fosse escludibile e il locale adibito a studio è mancante di lavabo con rubinetto (per motivi tecnici), è possibile ovviare alla mancanza con l'installazione di dispenser disinfettante e dispenser asciugamani usa e getta ? da consulto telefonico con Igiene e Sanità Pubblica sembra che la soluzione sia possibile....
  - oltre alla comunicazione al Suap del Comune, la professionista di cui sopra ha anche l'obbligo di comunicare l'avvio attività all'Ufficio di Igiene, Sanità Pubblica locale.?

**Risposta:** è necessario che la professionista valuti l'apparecchiatura che utilizza (parti elettriche applicate al paziente) e le modalità con le quali opera. Fatta questa valutazione, che deve essere svolta tenendo conto del caso specifico, si concorda con la possibilità di ricorrere all'uso di un «disinfettante» tenuto conto che lo studio deve disporre di almeno un servizio igienico con acqua corrente. La professionista non ha l'obbligo di inviare comunicazioni al Servizio di Sanità Pubblica.

6. **Quesito:** Richiediamo un approfondimento in merito ai soggetti che esercitano professione sanitaria presso locali/studi non soggetti ad autorizzazione sanitaria. In particolare, un fisioterapista che ha avviato l'attività ante dicembre 2023 e che deve cambiare locale non può usufruire delle deroghe previste per i Requisiti Cogenti? Deve quindi trasferirsi in un locale che abbia oltre alla superficie minima dei 12 mq, anche due bagni separati uno per l'utenza e uno per il personale? Pur trattandosi di attività già operativa alla data del 20/12/2023, dovendosi trasferire in altri locali, non può beneficiare della deroga prevista sul numero di bagni. Corretto? Perché l'autorizzazione/comunicazione riguarda le strutture e non la professione.

**Risposta:** Qualora il professionista trasferisca il proprio studio in altri locali successivamente al 20 dicembre 2023, i requisiti da applicarsi sono quelli previsti per i nuovi studi. L'autorizzazione riguarda sia la struttura ove sono erogate le prestazioni sanitarie, sia la professione.

## RISPOSTE A QUESITI PROPOSTI

- 7) **Quesito:** In generale chiediamo se tutti i nuovi studi, ove un singolo professionista sanitario (senza dipendenti) eserciti la professione, debba obbligatoriamente avere un bagno per l'utenza e uno riservato a lui come professionista.  
**Risposta:** la questione è oggetto di valutazione.
- 8) **Quesito:** Una biologa che subaffitta una stanza presso altro studio professionale. Chi deve fare la comunicazione? Il Comune dice che non avendo nessuna comunicazione da parte dello studio titolare del contratto di affitto, non può ricevere la comunicazione della nostra  
**Risposta:** Lo studio professionale può essere esercitato come studio singolo ove opera un unico professionista, come studio associato ove operano professionisti tra loro associati e come polistudio. In questo ultimo caso tutti i professionisti che operano nel polistudio devono darne comunicazione al Comune.
- 9) **Quesito:** Studio olistico con osteopata. In una ditta individuale la titolare non partecipa all'attività; si limita ad affittare i locali a professionisti che operano in diversi settori riconducibili alle materie olistiche (naturopata, riflessologo, reiki, etc.). Tra i soggetti coinvolti ci sarebbe anche un osteopata. In questo caso sarebbe interessante chiarire come dovrebbero inquadrarsi impresa ed osteopata (gli altri soggetti credo che non debbano fare nulla se non aprire la propria partita IVA) e a quali comunicazioni sarebbero obbligati.  
**Risposta:** Sono soggetti alla Comunicazione i professionisti laureati in una professione sanitaria ricompresa nell'elenco ministeriale ed iscritti nell'Albo dell'Ordine di competenza. Al momento l'osteopata non è compreso nell'elenco delle professioni sanitarie e non è iscritto ad un Ordine professionale. Si informa comunque che la professione è in evoluzione essendo stati pubblicati i decreti attuativi, ma fino al momento dell'iscrizione all'Ordine l'osteopata non è soggetto alla Comunicazione.

## RISPOSTE A QUESITI PROPOSTI

**10) Quesito :** Nel caso delle professioni sanitarie, di seguito elencate, di cui al Decreto Ministero della Salute del 13/03/2018 (17 nuove professioni sanitarie, quelle evidenziate in giallo sono da noi più diffuse), occorre presentare la Comunicazione al Comune per attività sanitarie entro il 3/6/2024? a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; e) albo della professione sanitaria di dietista; f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; h) albo della professione sanitaria di igienista dentale; i) albo della professione sanitaria di fisioterapista; j) albo della professione sanitaria di logopedista; k) albo della professione sanitaria di podologo; l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; m) albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; o) albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale; p) albo della professione sanitaria di educatore professionale; q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

**Risposta:** si risponde affermativamente; le professioni sanitarie elencate sono soggette alla Comunicazione qualora esercitino in uno studio.

**11) Quesito:** Casi di medicina di gruppo dove i medici di medicina generale, hanno ambulatori e segretarie che prendono appuntamenti e fanno ricette per tutti i dottori Ogni medico deve fare la comunicazione al comune di riferimento?

**Risposta:** Come precisato nella DGR 1919/23 i MMG e i PLS non sono soggetti all'Istituto della Comunicazione in quanto soggetti ad altri controlli previsti dall'Accordo Nazionale.

**12) Quesito:** Massofisioterapisti, naturopata, arte terapia, devono inviare la comunicazione?

**Risposta:** La risposta è negativa. Il caso dei massofisioterapisti deve essere esaminato nel dettaglio.

**13) Quesito:** Odontoiatra che non ha un proprio studio ma che ha un contratto presso uno studio dentistico deve fare la comunicazione. Ma quale sede deve comunicare? Lo studio presso cui lavora oppure la propria residenza?

**Risposta:** Gli studi odontoiatrici parimenti agli ambulatori odontoiatrici sono soggetti all'autorizzazione sanitaria e quindi fuori dal campo di applicazione della Comunicazione.

## AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE

### Competenza: Regione

Strutture soggette **all'istituto dell'autorizzazione** alla realizzazione in caso di realizzazione di nuove strutture e in caso di ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti, sono:

- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno:
  - Centro diurno psichiatrico;
  - Residenza sanitaria psichiatrica territoriale;
  - Residenza sanitaria psichiatrica con autorizzazione ospedaliera;
  - Struttura residenziale/semiresidenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso;
  - Struttura terapeutica residenziale/semiresidenziale per minori.
- Hospice;
- Ospedali di Comunità.

**In sintesi si tratta delle strutture dotate di posti letto.**

### Procedura

- L'istanza deve essere presentata alla Regione che ne valuta il fabbisogno espresso sulla base della programmazione regionale;
- Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze, prima del rilascio degli atti di competenza (autorizzazione all'esercizio, integrazione dell'autorizzazione) deve acquisire dal richiedente l'autorizzazione regionale alla realizzazione.

Riferimento modulo istanza:

### **Modulo 1**

Domanda di Autorizzazione alla realizzazione di nuova struttura sanitaria – di ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti (art. 6, co. 1, LR 22/2019)

## AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA

**Competenza:** Comune

**Procedura:** L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Comune su istanza del legale rappresentante della struttura interessata. (LR 22/19, art. 8, co. 2).

### **Sintesi procedura (Tempi certi del procedimento):**

- Il legale rappresentante della struttura interessata invia la richiesta al Comune utilizzando il **Modulo 3** (ambulatori ed altro), il **5** (studi professionali soggetti ad autorizzazione) e **6** (studi odontoiatrici);
- Il Comune invia l'istanza alla Commissione AUSL;
- La Commissione AUSL risponde entro 60 gg;
- Il Comune rilascia o nega l'autorizzazione entro i successivi 30 gg ed invia l'atto entro 15 giorni dalla presa del provvedimento;

### **Tipologie di strutture soggette ad autorizzazione**

- Le strutture soggette all'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, sono indicate in **Tabella 1)** presentata nella diapositiva seguente;

## AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA

Alle tipologie di **strutture soggette ad autorizzazione** elencate in **Tabella 1** devono essere **aggiunti gli «Studi professionali soggetti ad autorizzazione»** ai sensi dell'art. 8-ter, co. 2, D.lgs. 502/92 (*Vedi nota in calce*).

- La richiesta di autorizzazione all'esercizio deve essere presentata dal titolare dello studio.
- Nel caso di **studio associato**, la richiesta di autorizzazione deve essere **sottoscritta da tutti i professionisti associati**.

I Moduli da utilizzare sono i seguenti:

- **Modulo 5.** Domanda rilascio di autorizzazione all'esercizio di studio professionale medico-chirurgico e di altre professioni sanitarie (art. 8-ter, co. 2, D.lgs. 502/92);
- **Modulo 6.** Domanda di autorizzazione all'esercizio di studio professionale odontoiatrico (art. 8-ter, co. 2, D.lgs. 502/92).

**D. lgs. 502/92 art. 8-ter, co. 2.** *L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.*



## AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA

### I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio devono indicare:

- le strutture o parti di esse (individuate mediante presentazione di planimetria);
- le attività/funzioni (elencate in **Tabella 2**). Al loro variare è richiesta una nuova autorizzazione o l'integrazione di quella esistente;
- le discipline erogabili (elencate in **Tabella 3**). In caso di variazione è prevista una presa d'atto da parte del Comune con aggiornamento dell'autorizzazione;
- il soggetto pubblico o privato titolare dell'autorizzazione. In caso di variazione è prevista una presa d'atto da parte del Comune con aggiornamento dell'autorizzazione;
- la denominazione della struttura sanitaria autorizzata (riportata nella targa o insegna della struttura sanitaria). In caso di variazione è prevista una presa d'atto da parte del Comune con aggiornamento dell'autorizzazione;
- l'ubicazione della struttura autorizzata. In caso di variazione è prevista una nuova autorizzazione (trasferimento);
- il nominativo del direttore sanitario o del responsabile della struttura sanitaria, ove previsto. In caso di variazione è prevista una presa d'atto da parte del Comune con aggiornamento dell'autorizzazione;
- l'erogazione di prestazioni in telemedicina;
- la sede legale del soggetto pubblico/privato titolare dell'autorizzazione. In caso di variazione è prevista una presa d'atto da parte del Comune con aggiornamento dell'autorizzazione;

## AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA

Le procedure relative alla variazione degli elementi elencati, successive al rilascio dell'autorizzazione sono presidiati dai **Moduli** indicati di seguito:

Le domande, comunicazioni, dichiarazioni elencate di seguito devono essere inviate al Comune competente per territorio;

- **Modulo 10.** Domanda di rilascio di autorizzazione o di integrazione dell'autorizzazione in essere per variazione della struttura per adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento o trasferimento in altra sede (art. 8, co. 4, lr 22/2019);
- **Modulo 11.** Comunicazione di variazione discipline (art. 5, co. 2, lr 22/19);
- **Modulo 12.** Dichiarazione nomina direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria (art. 5, co. 2, lr 22/19);
- **Modulo 13.** Dichiarazione variazione direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria (art. 5, co. 2, lr 22/19);
- **Modulo 14.** Autodichiarazione direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria;
- **Modulo 15.** Comunicazione di variazione di legale rappresentante/titolare, denominazione della struttura sanitaria, sede legale, ragione sociale, forma giuridica (art. 5, co. 2, lr 22/19).

**Grazie per l'attenzione!**